MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI E DISPOSIZIONI NEL SETTORE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 9

Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026.».

Versione in vigore dal 27 giugno 2025, non più in vigore dal 6 agosto 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali
Estremi	Decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92
Capo	II — Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-sostegno-ai-comparti-produttivi-e-disposizioni-nel/art-9-modifiche-all-articolo-1-comma-171-della-legge-30-dicembre-2023-n-213/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it